

## COMMISSIONI RIUNITE

### GIUSTIZIA (IV) - INDUSTRIA (XII)

#### III.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XII COMMISSIONE GIOLITTI

### INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	21
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	21
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
SABATINI ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1591) . . . . .	21
PRESIDENTE . . . . .	21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35
OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i> . . . . .	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
DOSI . . . . .	22, 25, 30, 31, 32, 34
SABATINI . . . . .	22, 26, 28, 30, 31
MUSSA IVALDI VERCELLI, <i>Relatore per la XII Commissione</i> . . . . .	24
ORIGLIA . . . . .	24, 29
CAVALLARO FRANCESCO . . . . .	24, 26, 28, 29, 30, 33
BOVA . . . . .	24, 27, 28
BREGANZE . . . . .	25
BIAGGI NULLO . . . . .	27
HELPER . . . . .	27
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	31
PICCINELLI . . . . .	32

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo il deputato Ruffini della IV Commissione ed i deputati Colleoni, Di Vagno e Graziosi della XII Commissione.

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Sabatini sostituisce, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Marchiani.

### Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini, Colleoni, Ceruti Carlo, Cengarle, Galli, Buzzi, De Zan, Cavallari Nerino, Gitti, Borra, Bianchi Gerardo, Biaggi Nullo, Toros, Colombo Vittorino: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili ».

Come i colleghi ricordano, la scorsa volta approvammo gli articoli 1 e 3; l'articolo 2 venne soppresso.

Ci siamo fermati all'articolo 4 perché un comitato ristretto formato dal rappresentante del Governo, dai relatori e dal proponente, potesse esaminare i vari emendamenti proposti e porre pertanto le Commissioni riunite in condizione di procedere più speditamente nel loro lavoro.

**La seduta comincia alle 17,30.**

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

Do quindi la parola al Sottosegretario Oliva, in quanto, avendo egli partecipato e guidato praticamente i lavori di detto comitato, può meglio informarci dei risultati raggiunti, che si concretano sostanzialmente in nuove proposte avanzate dal Governo, le quali potranno forse costituire la base della successiva discussione.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Come i colleghi ricordano, io presi impegno che mi sarei incontrato con i membri del comitato ristretto per concordare un testo più agile, frutto dei rilievi fatti in sede di discussione e di approvazione dei primi articoli.

Solo stamattina ho potuto sottoporre alcune idee ai colleghi attraverso una rielaborazione della proposta di legge fatta dal Governo, più che altro per condurre ad un nuovo filo logico le norme, anche in relazione ai criteri che hanno guidato la Commissione nella approvazione degli articoli 1 e 3, criteri che essendo collegati a certe soluzioni, esigono evidentemente l'adeguamento ad esse e la revisione del vecchio testo del comitato ristretto. Anzi, sugli stessi articoli che sono stati approvati, farò qualche rilievo, se il Presidente me lo consente.

Metto, comunque, subito a disposizione della Commissione il nuovo testo del Governo.

Desidero anche far rilevare che, all'articolo 1 già approvato, in sede di coordinamento bisognerà aggiungere una virgola per isolare il termine « nuove » riferito a « macchine », e bisognerà, inoltre, sostituire con il singolare « intenda » il plurale « intendano ».

Vorrei poi sottoporre all'attenzione della Commissione un'altra ipotesi, quella cioè che l'atto venga stipulato all'estero. Volendo, anche in questo caso, dotare le macchine comprate o locare della possibilità di valersi del privilegio previsto da questo provvedimento, bisognerebbe prevedere anche il tribunale competente. Il che, essendo già stato approvato l'articolo 1, potrebbe costituire oggetto di un articolo successivo.

DOSI. È stato riflettuto abbastanza sulla estensione di questo beneficio anche ad acquirenti esteri? Pongo un interrogativo, perché penso che si uscirebbe dai limiti e dalle finalità della proposta di legge in discussione.

SABATINI. Ritengo che, poiché si tratta di incentivare l'acquisto di macchine di produzione per l'industria nazionale, non si debbano estendere i privilegi anche alle vendite all'estero. Questo si potrà fare in un secondo tempo, allorché il problema potrà essere col-

legato al processo di armonizzazione delle disposizioni legislative in sede comunitaria.

Per quanto riguarda l'acquisto di una macchina estera, noi dobbiamo essere sensibili all'impegno di non creare discriminazioni nei confronti dei paesi del Mercato comune europeo.

Sono convinto che la legge troverà il suo campo di applicazione nel settore delle macchine nazionali, comunque non ho difficoltà ad aderire alla proposta del rappresentante del Governo, che mi sembra sia nello spirito degli impegni che abbiamo preso nell'ambito del M.E.C.

DOSI. Io avrei qualche incertezza ad accettare la proposta del Governo. Infatti, la proposta di legge Sabatini intende facilitare il rinnovo del parco macchine, nonché creare delle offerte di lavoro ai produttori di macchine.

A me pare che estendere questo beneficio ai produttori stranieri sia inutile, e che non vi sono particolari ragioni per facilitare l'acquisto di macchine straniere in sostituzione di quelle italiane.

Uguali facilitazioni consiglieri invece per quanto riguarda la vendita di macchine italiane all'estero, verificandosi una delle ipotesi che hanno indotto l'onorevole Sabatini a presentare la proposta di legge, tendente non soltanto al rinnovo del macchinario per gli utenti delle stesse, ma anche allo sviluppo della produzione delle macchine.

Mi permetto quindi di consigliare di riflettere prima di estendere una norma che potrebbe significare una inutile facilitazione a concorrenti stranieri, i quali si valgono di tanti altri mezzi per affermare la loro posizione nei confronti dei produttori italiani.

La posizione dei produttori italiani è piuttosto di debolezza che di forza nei confronti dei produttori esteri e non vedo perché debba essere ulteriormente indebolita.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Concordo. Allora resta inteso che per usufruire di questo privilegio l'atto deve stipularsi in Italia, anche perché, oltre tutto, non si saprebbe quale tribunale indicare nel contrassegno.

Detto questo, rinuncio alla presentazione dell'eventuale articolo concernente le vendite all'estero.

Potrebbe rimanere aperta la questione del come facilitare l'acquisto di macchine italiane da parte di acquirenti stranieri rispetto ai quali i produttori italiani fossero interessati ad avere una garanzia. Ma questa è materia

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

troppo complessa per inserirla nella proposta in discussione, anche perché si dovrebbe pensare ad una legge che tenesse conto della disciplina estera, dovendo la macchina essere esportata, ed il privilegio del produttore italiano dipenderebbe di conseguenza completamente da questa norma. Ma è un tema troppo vasto e complesso da affrontare. Semmai potremmo porlo in sede comunitaria, affinché le opportunità offerte al costruttore estero siano estese a quello italiano.

PRESIDENTE. Gli articoli 1 e 3 restano formulati nel testo approvato, salvo il coordinamento finale.

Do lettura dell'articolo 4 nel vecchio testo del comitato ristretto:

« I contratti di vendita con riserva di proprietà, i contratti di locazione con diritto di opzione o ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1526 del codice civile, nonché i contratti di vendita con pagamento rateale o differito del prezzo, debbono essere trascritti a cura delle parti sul registro speciale della cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la macchina verrà installata.

A cura della cancelleria sarà data notizia dell'avvenuta trascrizione alla cancelleria nella giurisdizione del cui tribunale la macchina è stata prodotta e contrassegnata, e sarà visto il certificato d'origine rilasciato ai sensi dell'articolo 3.

La cancelleria del tribunale ove è stato registrato il contrassegno provvederà a trascrivere nel foglio intestato alla macchina il relativo contratto di vendita o di locazione.

I successivi passaggi di proprietà dovranno, a cura del venditore, e anche se la macchina sia trasportata per essere installata in circoscrizione di altro tribunale, essere trascritti presso la cancelleria del tribunale ove è stato trascritto il primo atto di vendita, dovranno essere annotati sul certificato di origine di cui al precedente articolo, e di essi dovrà, ai fini previsti del precedente comma, e a cura del cancelliere, essere data notizia alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina è stata prodotta.

Sul certificato di origine e sui libri speciali delle cancellerie, dovranno essere indicati la data e il contenuto del contratto di cui al precedente comma, le generalità e la residenza dell'acquirente, la località in cui l'acquirente terrà la macchina e copia autentica dell'atto di consenso previsto dal successivo articolo 8.

Le stesse norme valgono nel caso di cessione del contratto di locazione.

La riserva di proprietà o di diritti del locatore, o il privilegio legale, se trascritti ai sensi dei precedenti commi, sono opponibili ai terzi anche se di buona fede ».

Comunico inoltre che il relatore per la IV Commissione, onorevole Ruffini, oggi assente perché colpito da indisposizione, mi ha fatto pervenire un testo emendato dall'articolo 4 in poi.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Propongo adesso in via definitiva un testo abbreviato dell'articolo 4 che dovrebbe assumere il numero 3, perché l'articolo 2 è stato soppresso.

Il testo che propongo d'accordo con relatori e proponente è molto chiaro e snello ed evita ripetizioni.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'articolo 3, ex articolo 4, nella redazione concordata col Governo:

« I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché gli atti costitutivi di privilegio, devono essere trascritti, a cura del venditore o del locatore, nella cancelleria del tribunale indicato nel contrassegno; la cancelleria provvederà a trascrivere in apposito registro il relativo contratto di vendita o di locazione.

Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo articolo 7.

Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei contraenti, nonché quella della località in cui sarà installata o utilizzata la macchina.

La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa ».

Al testo di cui ho dato ora lettura il collega Breganze ha presentato il seguente emendamento: « Al primo comma dell'articolo 3, dopo la parola « trascritti », sostituire le parole « a cura del venditore o del locatore, nella cancelleria del tribunale indicato nel contrassegno; la cancelleria provvederà a trascrivere in apposito registro il relativo contratto di vendita o di locazione », con le parole " a richiesta di parte, nella cancelleria del tribunale indicato nell'articolo 1; la trascrizione sarà effettuata in apposito registro ».

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

L'intero primo comma dell'articolo 3, nel testo formulato dal Governo, tenendo conto dell'emendamento Breganze, sarebbe del seguente tenore:

« I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché gli atti costitutivi di privilegio, devono essere trascritti, a richiesta di parte, nella cancelleria del tribunale indicato nell'articolo 1; la trascrizione sarà effettuata in apposito registro ».

MUSSAIVALDI VERCELLI, *Relatore per la XII Commissione*. Mi sembra che vi sia una contraddizione. Nell'articolo è detto che devono essere trascritte « a richiesta ». Bisognerebbe dire « a cura ». Non so come una richiesta possa essere concepibile come un dovere; se c'è un dovere, questo va attribuito a qualcuno.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Se alle parti interessa trascriverli, ne faranno richiesta. All'articolo 1 abbiamo detto che era facoltativo per le parti interessate valersi di questa legge; quindi, anche la richiesta delle parti deve essere facoltativa. È il cancelliere che deve trascriverli in quanto abbia ricevuto formale richiesta dalle parti.

ORIGLIA. Ritengo sarebbe opportuno che la trascrizione venisse fatta entro un certo termine dalla data del contratto. Così, in caso di fallimento, si può sapere con esattezza quando è avvenuta la trascrizione.

CAVALLARO FRANCESCO. Vorrei ricordare che in base alle disposizioni di legge che riguardano la trascrizione negli uffici di ipoteche, è fatto obbligo al pubblico ufficiale di eseguire l'iscrizione nella stessa data di presentazione della domanda.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « ...a richiesta delle parti e nella stessa data in cui la richiesta viene avanzata ».

BOVA. È nella norma generale che gli atti di trascrizione devono essere fatti nella stessa data di presentazione. Piuttosto desidero presentare un emendamento di forma all'emendamento Breganze: « Sopprimere l'ultimo inciso del primo comma ed inserire le parole « su apposito registro dal cancelliere » fra la parola « parte » e la parola « tribunale ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Se si vuole identificare un dovere del cancelliere di corrispondere alla richiesta delle parti, penso anch'io che non si debba dire « dalla cancelleria », ma « dal cancelliere ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Breganze al primo comma, con la ulteriore modificazione formale proposta dal collega Bova.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nella seguente formulazione:

« I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'articolo 1.

Sono dei pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo articolo 7.

Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei contraenti, nonché quella della località in cui sarà installata o utilizzata la macchina.

La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do adesso lettura dell'articolo 4, ex articolo 5, nel testo del comitato ristretto:

« Le caratteristiche del contrassegno e il relativo modo di applicazione, e quelle del certificato di origine e dei libri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, nonché i relativi conseguenti adempimenti, verranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria e del commercio ».

Il Governo propone di modificarlo come segue:

« Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ».

Come vedono i colleghi, si tratta di una formulazione più tecnica e più chiara del precedente testo, salvo una novità sostanziale che è rappresentata dal concerto col Ministro di grazia e giustizia.

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

DOSI. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo: Aggiungere al termine dell'articolo le parole: « da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale* ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Dosi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, ex 3, che, nella formulazione del Governo e con l'emendamento Dosi teste approvato, risulta del seguente tenore:

« Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, ex 6, nel testo elaborato dal comitato ristretto.

« Le macchine contrassegnate, anche se fisicamente connesse, incorporate o congiunte a un immobile non perdono la loro caratteristica di beni mobili.

L'esecuzione forzata su dette macchine ha luogo nella forma dell'esecuzione sui beni mobili, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte ».

Il Governo propone di modificarlo come segue:

« Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte ».

BREGANZE. Mi sembra fondata la preoccupazione posta all'origine di questo articolo, diretto a semplificare la procedura esecutiva, che può suscitare perplessità. Mi pongo soltanto una domanda, la cui risposta potrà forse essere data con un provvedimento successivo. Da dove inizia l'esecuzione forzata? Si fa luogo ad una comunicazione alla cancel-

leria del tribunale? È previsto da altre norme? E allora, se nel registro speciale del tribunale è annotato questo particolare insieme di cose, il destinatario per il quale questo tipo di pubblicità è predisposto deve essere posto in condizione di conoscere tutti gli elementi necessari.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Aggiungendo ulteriori precisazioni, temo che non faremmo che appesantire una certa procedura che, al fine di favorire il commercio delle macchine industriali, dovrebbe restare il più possibile agile ed elastica.

Comunque, l'esecuzione forzata di per sé non è che non sia già pubblica, non abbia delle forme pubbliche. Come per gli autoveicoli, non è che sia prescritta una trascrizione di precetto nei pubblici registri; solo per gli immobili, è prescritta tale iscrizione.

Non mi sembra opportuno far passare sotto il profilo della esecuzione forzata forme che sono proprie, viceversa, del regime degli immobili, o di quei mobili che la legge parifica agli immobili. Nel nostro caso, i beni sono considerati mobili, anche se apparentemente sono immobili per destinazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, ex articolo 6, nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, ex articolo 7, nel testo proposto dal comitato ristretto.

« Il privilegio legale previsto dall'articolo 2762 del codice civile per le macchine contrassegnate non può avere durata superiore a cinque anni e non è soggetto alle condizioni previste dal terzo comma del predetto articolo.

Le parti, se d'accordo, potranno prima della scadenza rinnovarlo per un ulteriore periodo di cinque anni.

Il contratto di rinnovo dovrà essere trascritto con le modalità di cui all'articolo 4 ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questo articolo riguarda il privilegio previsto dall'articolo 2762 del codice civile. Risulta dal testo del comitato ristretto che si sarebbe voluto introdurre come durata iniziale del privilegio, invece dei tre anni previsti dal codice, una durata di cinque anni, con possibilità di proroga per altri cinque anni.

Dal punto di vista sistematico, sembra piuttosto nuovo ed azzardato che un privilegio, il quale sorge già fin dall'inizio con efficacia

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

più duratura di quella prevista dal codice, possa successivamente, a distanza di cinque anni — quando possono essere maturate diverse condizioni di liquidità commerciale — venire rinnovato per la sola volontà delle parti, essendo chiaro che questo rinnovo viene ad incidere sopra la garanzia generale verso i terzi, che, nel frattempo, abbiano acquisito il credito presso il compratore della macchina.

Il Governo, pertanto, è propenso ad una durata anche superiore, se si vuole, ai cinque anni, purché fin dal principio si sappia, nei confronti dei terzi, che quella è la durata e non altra.

Pertanto, propongo che l'articolo venga così formulato:

« Il privilegio previsto dall'articolo 2762 del codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore a sei anni e non è soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso.

Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalità indicate dal quarto comma dell'articolo 2762 del codice civile, a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalità o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo 1 ».

SABATINI. Potrei concordare con le preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo; comunque sarei più favorevole ai cinque anni senza rinnovo, durata questa correlata alla garanzia cambiarla di cui agli articoli successivi.

CAVALLARO FRANCESCO. Penso che si possa approvare la formula proposta dal Governo. Infatti, le cambiali a cinque anni scadono e divengono eseguibili dal momento in cui cessa il privilegio. Quindi, che il privilegio duri più a lungo della cambiale sembra giusto.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero aggiungere che, per facilitare il mercato delle macchine, bisogna pensare che vi sia chi sovviene il compratore e c'è una precisa richiesta in questo senso dell'ambiente bancario, il quale offre la collaborazione a condizione che il privilegio che si riconosce al compratore possa essere eventualmente riconosciuto a chi anticipa i soldi per l'acquisto o che si impegna a versare le rate. Sembra giusto, pertanto, che il privilegio sia previsto anche per le banche che sovengono.

SABATINI. Concordo sul testo predisposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, ex articolo 7, nel testo predisposto dal Governo e di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7, ex articolo 8, nel testo del comitato ristretto:

« L'acquirente di una macchina venduta con riserva di proprietà che intenda alienarla, o il locatario che intenda cedere il contratto di locazione, sono tenuti a darne notizia a mezzo di atto di ufficiale giudiziario al titolare del diritto di proprietà della macchina, indicando le generalità del futuro acquirente o cessionario, la sua residenza, il prezzo e la località in cui la macchina dovrà essere installata.

La vendita o la cessione saranno valide ed efficaci solo se il proprietario avrà notificato per atto di ufficiale giudiziario la sua adesione alla proposta.

La mancata risposta dopo un mese dalla notifica della proposta si intende come risposta negativa ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. L'articolo proposto dal comitato ristretto prevede il caso della alienazione di una macchina venduta con riserva di proprietà e della cessione del contratto di locazione.

Il Governo propone di unificare la disciplina particolare che è stata prevista in questo caso con la disciplina prevista dagli articoli 1406 e seguenti del codice civile, e pertanto propone che l'articolo sia così formulato:

« I contratti di vendita con riserva di proprietà e quelli di locazione previsti dalla presente legge possono essere ceduti con le forme e con gli effetti di cui agli articoli 1406 e seguenti del codice civile ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo proposto dal Governo e di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 che non è l'ex articolo 9 del testo del comitato ristretto, ma un articolo del tutto nuovo proposto dal Governo e strettamente correlato ai criteri finora accolti:

« Nei registri speciali delle cancellerie dovranno essere trascritti gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia data

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione ».

Questo articolo considera la necessità di dare atto, sui registri speciali delle cancellerie, degli atti pubblici autenticati con i quali si dà quietanza del pagamento dell'ultima rata. Infatti fin quando si tratta di tenere l'acquirente sotto la morsa del privilegio c'è la pubblicità, ma bisogna pure pensare a liberarlo, prima o poi, e ciò si ottiene rendendo obbligatoria la trascrizione dell'atto dell'ultimo pagamento o dell'opzione esercitata dal locatario.

BOVA. Perché non diciamo: « registro di cui all'articolo 4 », invece che « registri speciali »? Non esistono registri speciali nelle cancellerie dei tribunali.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Abbiamo detto « registri speciali » solo perché l'articolo 4 (ex articolo 5), già approvato, stabilisce che i modelli del certificato di origine e dei registri speciali verranno determinati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

BOVA. Potremmo allora dire meglio: « registri di cui all'articolo 4 ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Dicendo « registri speciali » si capisce che si tratta di quelli preordinati in relazione al presente provvedimento.

BOVA. Non c'è dubbio che presso le cancellerie vi dovrà essere un registro speciale, cioè apposito, ma dicendo « registro di cui all'articolo 4 » è precisato tutto.

PRESIDENTE. Non è una questione di principio, ma di chiarezza, e, di solito, il rinvio all'articolo che definisce l'istituto cui si fa riferimento è la cosa più normale. Si tratta di trovare una formulazione che non si presti ad equivoci e sia corretta.

BIAGGI NULLO. Bisogna anche dire: « nel registro di cui all'articolo 4 devono... » e non « dovranno ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Va bene. Non mi oppongo. Diremo: « Nei registri di cui al precedente articolo 4 devono essere trascritti gli atti pubblici o le scritture private autenticate... ».

BIAGGI NULLO. E chi prende l'iniziativa della trascrizione?

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Una soluzione potrebbe trovarsi, dicendo: « possono essere trascritti a cura del compratore o del locatore... ».

BIAGGI NULLO. Cioè devono essere trascritti dalla parte interessata.

BOVA. Mi pare che tecnicamente sia molto meglio dire « a richiesta di parte ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Poiché si dice « devono », è evidente che ci si riferisce solo a colui *cui prodest* e ritenevo fosse inutile specificarlo espressamente. Mi rimetto, comunque, alla formulazione dell'onorevole Bova, fermo restando la parola « devono ».

HELPER. Difficoltà potrebbero verificarsi se le parti non sono diligenti ed il cancelliere deve fare le ricerche di sua iniziativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Bova diretto ad inserire l'inciso « di cui al precedente articolo 4 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Bova diretto ad inserire l'inciso « a richiesta di parte ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 così emendato, avvertendo che in sede di coordinamento il riferimento all'articolo 4 diventerà riferimento all'articolo 3:

« Nei registri di cui al precedente articolo 4 devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia data quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo del comitato ristretto:

« Sul certificato di origine e nei registri speciali delle cancellerie dovranno, a cura di chi vi ha interesse, essere trascritti l'atto autentico di quietanza dell'ultima rata o l'atto autentico con cui il locatario ha esercitato il diritto di opzione ».

Come vedete, si tratta di una disposizione che costituisce un necessario completamento dell'articolo testè approvato.

Viceversa nella formulazione proposta dal Governo, l'articolo 9 fa sua la sostanza del testo precedente, regolando altresì tutto quanto concerne il certificato di origine. Ne do lettura.

« A richiesta delle parti, la cancelleria del tribunale in cui la macchina è registrata annota sul certificato di origine di cui al secon-

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

do comma dell'articolo 2 gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.

A richiesta del compratore o del locatario il venditore o il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati ».

L'obbligo di annotare è un obbligo proprio di chi incassa il denaro; quindi, non soltanto descriviamo il certificato nella sua funzione, ma anche nella sua efficacia.

BOVA. Propongo di sostituire nel modo seguente le prime due righe dell'articolo 9 presentato dal Governo: « A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale presso cui la macchina è registrata annota sul certificato di origine... ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Va bene. Il Governo è d'accordo su questo emendamento di forma proposto dal deputato Bova.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bova, accettato dal Governo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 9 nel nuovo testo:

« A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale, presso cui la macchina è registrata, annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma dell'articolo 2, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.

A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 10, nel testo del comitato ristretto, recita:

« Possono essere emesse, in favore del costruttore o primo venditore delle macchine contrassegnate, nonché del finanziatore del primo acquisto purché si tratti di istituto di credito a ciò autorizzato, cambiali garantite dalla proprietà o dai diritti del locatore o da privilegio sulle stesse macchine.

Le cambiali così garantite debbono portare la trascrizione del contrassegno, il prezzo della macchina, gli estremi del contratto di vendita o locazione.

Le cambiali di cui al presente articolo possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni ».

Il Governo ha presentato la seguente nuova formulazione dell'articolo 10:

« Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del codice civile e 6 della presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1.

Le cambiali così garantite debbono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina e degli estremi del contratto di vendita o locazione, o dell'atto costitutivo di privilegio.

Le cambiali di cui al presente articolo debbono essere trascritte nel registro speciale tenuto dalla cancelleria, la quale dovrà annotare sulla cambiale l'avvenuta registrazione.

Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni ».

Se la Commissione è d'accordo, prenderemo il predetto testo, presentato dal Governo come emendamento sostitutivo dell'articolo 10 del comitato ristretto, come base di discussione.

(Così rimane stabilito).

SABATINI. Ricordo che nel testo unificato dicemmo: « nonché del finanziatore del primo acquisto ». Perché quest'inciso che pure aveva il suo valore nell'economia della norma, è scomparso nel nuovo testo?

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È inutile dirlo, perché, trattandosi di macchina nuova, non può essere che primo acquisto.

SABATINI. Allora diciamo « finanziatore ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Basta dire « sovventore »: il finanziatore dell'acquisto si identifica col termine « sovventore ».

CAVALLARO FRANCESCO. Vorrei proporre che si coniugasse sempre il verbo « dovere » con la lettera « v » e non con la « b », e si dica quindi « devono » e non « debbono ».

PRESIDENTE. Rimane inteso che il verbo « dovere » si coniuga sempre, nella presente proposta di legge, con la « v ».

BOVA. Propongo che il terzo comma dell'articolo venga così modificato:

« Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta delle parti, essere trascritte sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annoterà sulle stesse l'avvenuta trascrizione ».



IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bova.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 nella nuova formulazione conseguente all'approvazione dell'emendamento Bova sostitutivo del terzo comma:

« Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del codice civile e 6 della presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1.

Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del contrassegno del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o locazione, o dell'atto costitutivo di privilegio.

Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annoterà sulle stesse l'avvenuta trascrizione.

Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 nel testo proposto dal comitato ristretto:

« Qualora più cambiali siano garantite dalla stessa macchina o dalle stesse macchine, esse devono venire emesse contemporaneamente, essere numerate di seguito e l'ultima portare l'indicazione che si tratta dell'ultima della serie ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo propone che l'articolo sia così formulato:

« Qualora più cambiali siano garantite dalla stessa macchina o dalle stesse macchine, devono venire emesse contemporaneamente e recare una numerazione progressiva con l'indicazione nell'ultima di esse che si tratta dell'ultima della serie ».

ORIGLIA. Il pagamento viene effettuato in parte alla consegna della macchina e in parte a collaudo avvenuto. Che cosa significa « contemporaneamente » ?

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vuol dire che portano

la stessa data. Materialmente, il pagamento sarà effettuato in parte alla consegna ed in parte al collaudo, ma saranno emesse contemporaneamente.

CAVALLARO FRANCESCO. Bisognerebbe dire: « garantite sulle stesse macchine, devono essere emesse... ». Propongo formale emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testè presentato dal collega Cavallaro Francesco.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel seguente testo che tiene conto dell'emendamento Cavallaro e delle modifiche formali proposte dal Governo.

« Qualora più cambiali siano garantite sulla stessa macchina o sulle stesse macchine, devono essere emesse contemporaneamente e recare una numerazione progressiva con l'indicazione, sull'ultima di esse, che si tratta dell'ultima della serie ».

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 12.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il comitato ristretto propone due articoli, il 12 e il 13, strettamente connessi fra loro e regolanti la materia cambiaria. Il Governo propone invece un unico articolo 12.

PRESIDENTE. Si tratta di un articolo sostitutivo degli articoli 12 e 13 ?

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sì.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli 12 e 13 presentati dal comitato ristretto:

#### ART. 12.

« La garanzia in favore delle cambiali garantite da macchine contrassegnate non sorge se esse non sono registrate presso la cancelleria del tribunale competente a norma dell'articolo 4, primo e secondo comma.

La registrazione può essere richiesta sia dall'emittente che da un istituto di credito, un agente di cambio o da un notaio da lui incaricati.

Il cancelliere controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal precedente articolo, iscrive nel registro speciale il contenuto delle cambiali ed appone su di esse il suo timbro per attestare l'avvenuta registrazione ».

## ART. 13.

« Le cambiali garantite da macchine contrassegnate sono ammesse allo sconto presso qualsivoglia istituto di credito, monte di pegno, cassa di risparmio, istituto di credito speciale, così come presso ogni istituto e società finanziarie, fin dal primo giorno di emissione quale che sia la scadenza e possono altresì essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria e, il tutto, anche in deroga degli statuti e delle leggi vigenti.

L'istituto di emissione può riscontare le cambiali suddette quale che sia la loro natura ».

Do lettura dell'articolo 12 presentato dal Governo come emendamento sostitutivo degli articoli 12 e 13 del testo del comitato ristretto:

« Le cambiali garantite da macchine contrassegnate sono ammesse allo sconto presso qualsiasi istituto di credito, monte di pegno, cassa di risparmio, istituto di credito speciale, così come presso ogni istituto e società finanziaria, fin dal primo giorno di emissione, quale che sia la scadenza, e possono altresì essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga degli statuti e delle vigenti leggi.

L'istituto di emissione può riscontare le cambiali suddette indipendentemente dalle date di scadenza ».

DOSI. Anche gli istituti di credito ordinario possono scontare cambiali in cinque anni? Ma in questo modo si altera la natura degli istituti di credito ordinario. Semmai solo gli istituti di medio credito potrebbero essere autorizzati a ciò.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. L'ultimo comma dell'articolo 12 recita: « L'istituto di emissione può riscontare le cambiali suddette indipendentemente dalle date di scadenza ».

È chiaro che l'articolo proposto dal Governo sostituisce l'articolo 13, mentre il vecchio articolo 12 è assorbito perché riguarda le registrazioni presso le cancellerie dei tribunali, di cui ci siamo già occupati.

CAVALLARO FRANCESCO. Dicendo: « indipendentemente dalle date di scadenza » può sorgere l'equivoco che il termine di scadenza possa andare al di là dei cinque anni.

Invece è chiaro che vogliamo limitare la scadenza delle cambiali entro i cinque anni. L'inciso: « quale che sia la scadenza », invece di chiarire, a mio avviso, può creare molti equivoci. Oltretutto, banche ed istituti sareb-

bero obbligati ad accettare cambiali, in deroga ai propri statuti. Bisognerebbe dire: « anche in deroga alle vigenti leggi e agli statuti degli enti finanziatori ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Con ciò, si ritorna alla dizione del testo del comitato ristretto.

DOSI. Ma una legge non può derogare ad uno statuto di una banca! Lo statuto di una banca può essere derogato solo dalla volontà degli azionisti, manifestata secondo modalità determinate che la legge non può modificare.

SABATINI. Vorrei far presente al collega Dosi che esistono istituti di credito (ad esempio, le casse di risparmio) i cui statuti sono approvati per decreto-legge, senza che appaia la volontà degli azionisti. Quando è stata predisposta questa disposizione, avevo proprio in mente che in molte province le casse di risparmio potrebbero adempiere ad importanti compiti di finanziamento del tipo che abbiamo delineato se avessero una legge cui fare riferimento che le autorizzasse a ciò. Per il momento, pur avendone la volontà, non possono farlo, in quanto gli statuti sono approvati con decreto legislativo, non con decreto ministeriale.

DOSI. Sono contrario alla formulazione: « in deroga agli statuti e alle vigenti leggi ». Propongo piuttosto di dire: « possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria ». Se la norma vale, non occorre prevedere che valga in deroga.

Mi permetto tuttavia di raccomandare un po' di riflessione. Bisogna, prima di tutto, assicurarsi se gli istituti di credito ordinario possono o non possono effettuare questo tipo di operazioni; se non possono, bisogna limitare l'ambito della norma solo agli istituti a medio termine. In secondo luogo, non si può parlare di deroga a statuti, i quali possono essere derogati soltanto dalla volontà delle maggioranze azionarie.

Per quanto riguarda l'istituto di emissione, raccomando al Sottosegretario Oliva di assumere ogni informazione possibile al fine di assicurarsi sulla possibilità di porre in essere una disposizione di questo tipo; temo, infatti, che essa trovi delle resistenze assolutamente insuperabili. È meglio soffermare la nostra attenzione, adesso, su questi aspetti della legge, piuttosto che vederla bloccata da considerazioni successive, o da modifiche del Senato. In ogni caso, prego il Sottosegretario Oliva di voler aderire, per il momento, ad accantonare la discussione dell'articolo 12.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In realtà, sono rima-

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

sto giustamente impressionato dall'accento agli statuti di quelle banche nelle quali la volontà dei soci azionisti non è sanzionata da un successivo decreto-legge. Dovunque esistano statuti che si riferiscono ad istituti di diritto pubblico, di interesse pubblico, o che semplicemente abbiano ricevuto un riconoscimento o intervento dell'autorità pubblica, ritengo che sussista, dimostrato dai fatti stessi, un interesse pubblico del credito, che giustifica anche la deroga fatta per legge. Laddove invece si tratti di riferirsi a statuti di banche, pur vigilate, corrispondenti alla normale società per azioni autorizzata al credito, il fatto che con legge si autorizzi gli amministratori a fare operazioni che non sono ammesse dalla libera volontà degli azionisti, neppure sottoposta alla sanzione di un decreto-legge o di riconoscimento, mi sembra che costituisca, in realtà, una pericolosa interferenza in una certa sfera del diritto. Se l'onorevole Sabatini fosse d'accordo, si potrebbe prevedere la deroga per questi istituti i cui statuti abbiano ricevuto una sanzione con legge o decreto.

TITOMANLIO VITTORIA. Poiché il secondo comma dell'articolo 14 ripete il secondo comma dell'articolo 12, propongo di sopprimere quest'ultimo.

SABATINI. Suggestisco di conservare il secondo comma dell'articolo 12. Mi rendo conto che l'istituto di emissione agisce in base a determinate direttive in materia di sconto delle cambiali. Tuttavia, si concede ad esso una facoltà. Se nel quadro di una situazione di congiuntura economica esso ritenesse utile agire nel senso da noi indicato, con questa disposizione noi gli forniremmo lo strumento adatto.

DOSI. L'istituto di emissione non accetta né può accettare una disposizione come quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 12.

SABATINI. L'istituto di emissione potrà non applicarla; tuttavia, rimarrà ad esso una facoltà, che potrebbe forse facilitare l'attuazione di certe misure di politica anticongiunturale.

DOSI. Questo aspetto del problema era già stato studiato in materia di finanziamento alla esportazione. Si era cercato di ottenere da parte dell'istituto di emissione il risconto delle operazioni effettuate dagli istituti a medio termine. L'istituto di emissione, però, si è dichiarato contrario ad una simile innovazione. Ciò avvalorava le mie convinzioni. Converrebbe, invece, prevedere una esplicita pos-

sibilità di risconto delle operazioni di questo tipo da parte degli istituti a medio termine, non da parte della Banca d'Italia.

Propongo il seguente emendamento, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 12: « Gli istituti per le operazioni di credito a medio termine possono riscontare le cambiali suddette ». Propongo anche di sopprimere le parole, contenute nel primo comma: « quale che sia la scadenza ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Prevedendo la facoltà da parte dell'istituto di emissione di riscontare le cambiali, non correremo nessun rischio. Tutt'al più, l'istituto di emissione può in concreto, decidere di non applicare la norma.

Tuttavia, sono disposto ad interpellare in via breve gli uffici del Ministero del tesoro.

DOSI. A proposito di quella legge a cui prima facevo riferimento, relativa al finanziamento all'esportazione, ritengo che, indipendentemente dalla discussione sui poteri dell'istituto di emissione, noi dobbiamo prevedere il caso dell'operazione di risconto effettuata dagli istituti di medio credito. Poiché, sia pure in deroga alle norme vigenti, noi prevediamo che detta operazione di risconto sia effettuata anche se le cambiali hanno la scadenza a cinque anni dagli istituti di credito ordinario, a maggior ragione si deve prevedere che l'operazione la possano fare gli istituti a medio credito. Semmai, il secondo risconto viene effettuato dalla Banca d'Italia nei riguardi degli istituti di medio credito.

Fra l'altro, mi sembra che nel cosiddetto superdecreto per le macchine utensili è già previsto il risconto fino a cinque anni.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questo è un punto assai delicato. Poiché ritengo che la proposta di legge debba essere senz'altro varata prima dell'inizio delle ferie, ci potremmo riunire nuovamente domani con l'intesa di esaurire la discussione su questo problema particolare e approvare quindi definitivamente il provvedimento. In tal modo, potremo essere sicuri che, in sede di applicazione pratica, la legge realizzi i suoi effetti. Altrimenti, rischiamo di porre in essere una norma che non potrà che essere facoltativa e poi, in pratica, restare inapplicata.

SABATINI. Vorrei pregare il Sottosegretario Oliva di considerare due aspetti della questione. Il primo è quello rilevato dal collega Dosi, per quanto riguarda il risconto presso gli istituti a medio credito: ritengo che

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

la legge dovrebbe prevedere e disciplinare questa ipotesi.

In secondo luogo, circa la possibilità del sconto dell'istituto di emissione prevista dal secondo comma dell'articolo 12, sarei dell'avviso di mantenerla nella legge. Si tratta, infatti, di una facoltà e se domani, nel quadro di una politica generale che debba tendere a sollecitare il rinnovo delle attrezzature del parco macchine, questa diventasse un'esigenza sempre più sentita, ritengo che aver lasciato in piedi tale possibilità potrebbe essere molto utile.

Io sono profondamente convinto che si tratta di una questione che riveste una grande importanza, anche in riferimento allo sviluppo generale della situazione economica in cui operiamo, sia nell'ambito del Mercato comune, sia per quanto riguarda in generale i rapporti col mondo occidentale. Siamo attraversando un periodo di sviluppo tecnologico, di rinnovamenti di impianti, che, anche a detta del signor Marjolin, è assai rilevante. La presente proposta di legge non scaturisce soltanto dal desiderio di rinnovare le attrezzature, ma anche dal desiderio di avere costi di produzione inferiori aumentando la produttività senza incidere sui salari.

DOSI. Sono giuste le preoccupazioni del collega Sabatini, ma queste operazioni devono concludersi entro il circuito creditizio.

La banca di emissione non ha il compito di scontare e questa non è una situazione straordinaria. Solo in situazioni straordinarie ha scontato effetti di istituti di credito con situazioni di grave immobilizzo, ma non si tratta del suo compito normale.

Gli obiettivi che il provvedimento vuole raggiungere si possono ugualmente ottenere prevedendo il sconto presso istituti a medio termine, non certo al 100 per cento, perché una quota di rischio deve restare al credito ordinario.

Penso che un rinvio a domani alle ore 18,30 possa consentire al Sottosegretario Oliva di presentarci un testo definitivo del disegno di legge.

PICCINELLI. Non potremmo risolvere dicendo che le cambiali possono essere scontate presso l'istituto di emissione o presso un istituto di medio credito?

DOSI. Non si può allineare l'istituto di emissione con quelli di medio credito, perché l'istituto di emissione ha altri compiti.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'articolo 12 stabilisce una facoltà dell'istituto di emissione, ma l'articolo 14 pone l'obbligo

dell'istituto stesso di scontare. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 14 recita: « Le cambiali possono essere scontate presso l'istituto di emissione ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Credo che il Governo abbia dato dimostrazioni concrete di essere preoccupato e desideroso di portare innanzi il provvedimento; ma essendo sorta questa questione, non credo che un breve rinvio possa significare ritardo.

Proporrei perciò di accantonare la questione fino a domani; il Presidente, in fine seduta, ci potrà dire a che ora potremo rivederci per la discussione dell'articolo 12.

PRESIDENTE. D'accordo. Accantoniamo per il momento l'articolo 12.

Do lettura dell'articolo 13 (ex articolo 14) nel testo proposto dal comitato ristretto:

« Chiunque, senza avervi diritto, altera, cancella o rende irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge o altera il contenuto del certificato di origine della macchina è punito ai sensi dell'articolo 469 del codice penale.

Chiunque omette di far ripristinare il contrassegno, reso irriconoscibile o alterato da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione o omette di avvisare della cancellazione, della intervenuta irriconoscibilità o della alterazione, il cancelliere competente, è punito con la metà della pena prevista dall'articolo 469 del codice penale.

Il reato si estingue se il contrassegno è ripristinato in modo da evitare ogni danno alle persone interessate e se del ripristino è data notizia al cancelliere competente ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Con il decreto di cui all'articolo 4 saranno previste le modalità per il distacco. Si può quindi eliminare l'inciso: « senza aver diritto », al primo comma. Sarebbe infatti una ripetizione.

Propongo inoltre un emendamento al secondo comma diretto a fissare il termine di trenta giorni per poter mettere il contravventore in mora penale.

DOSI. Per ragioni di forma conviene seguire l'ordine del primo comma « alteri, cancelli o renda irriconoscibile », anche nel secondo comma.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Si dovrà quindi dire: « il contrassegno alterato, cancellato o reso irriconoscibile » e poi: « ...o ometta di avvi-

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

sare della alterazione, della cancellazione o della avvenuta irricognoscibilità... ». Poiché non c'è un cancelliere competente a rilevare l'alterazione o cancellazione, direi che dovrebbe essere il cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno.

Essendo inoltre previsto nel nuovo testo il termine di trenta giorni, la parte finale del testo del comitato ristretto diventa inutile.

**PRESIDENTE.** Essendo le modificazioni apportate al testo non dei veri e propri emendamenti, ma semplicemente degli adeguamenti di carattere formale o lessicale, do immediata lettura dell'articolo 14 nel seguente testo:

« Chiunque alteri, cancelli o renda irricognoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell'articolo 469 del codice penale.

Chiunque ometta di far ripristinare entro il termine di trenta giorni il contrassegno alterato, cancellato, o reso irricognoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di avvisare il cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno dell'alterazione, della cancellazione, o della intervenuta irricognoscibilità, è punito con la pena prevista dall'articolo 469 del codice penale ridotta alla metà ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15, ex articolo 16, del comitato ristretto:

« Per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli atti previsti dalla stessa, sono esenti da imposta di registro e imposta di bollo.

Le cambiali emesse ai sensi della presente legge sono soggette alla tassa di bollo di lire 1.000 quale che sia il loro importo e la loro scadenza.

Gli onorari dei notai per gli atti previsti dalla presente legge sono ridotti alla metà ».

**OLIVA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Presento un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo in discussione: « Gli onorari dei notai per gli atti previsti dalla presente legge sono ridotti alla metà ».

**CAVALLARO FRANCESCO.** Per snellire la procedura non basta soltanto esentare dal pagamento dell'imposta di registro, ma dob-

biamo evitare la registrazione per la quale occorre una settimana di tempo.

Propongo la seguente formulazione « Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale. Essi inoltre per un triennio dalla entrata in vigore della legge sono esenti da registrazione e da imposta di bollo », come emendamento sostitutivo del primo comma.

**OLIVA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Vorrei pregarla, onorevole Cavallaro, di non insistere nel suo emendamento che implicherebbe il concerto con il Ministro delle finanze.

**CAVALLARO FRANCESCO.** L'obbligo della registrazione non deriva da una legge finanziaria, ma da una legge prettamente notarile, e c'è un elenco di atti che si rilasciano in originale senza registrazione.

Le leggi finanziarie obbligano solo a pagare le tasse e quando il fisco rinuncia alla tassa le norme dichiarano l'esenzione dalla imposta di registro, ma occorre comunque procedere alla registrazione che comporta una settimana di tempo ed anche spese per le parti. Bisogna invece cercare sempre di snellire l'aspetto burocratico di una procedura.

**OLIVA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Certo si tratta di una innovazione coraggiosa!

**CAVALLARO FRANCESCO.** Vi sono anche molti atti che si rilasciano in originale anche se registrati, anche se, ad esempio, si trattasse della vendita del transatlantico *Michelangelo*.

E dico di più: questi atti si registrano perché si deve pagare la tassa.

**OLIVA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Sì, è vero. Siamo stati disabituati a pensare in termini di libera volontà delle parti.

Mi dichiaro favorevole all'emendamento sostitutivo Cavallaro.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Cavallaro che, diretto a sostituire il primo comma dell'articolo 15, recita: « Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale. Essi, inoltre, per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, sono esenti da registrazione e dall'imposta di bollo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma proposto dal Governo.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

L'articolo 15 rimane, pertanto, così formulato:

« Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale. Essi, inoltre, per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, sono esenti da registrazione e dall'imposta di bollo.

Le cambiali emesse ai sensi della presente legge sono soggette alla tassa di bollo di lire 1.000 quale che sia il loro importo e la loro scadenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Esso, nel testo del comitato ristretto, è del seguente tenore:

« Chiunque acquisti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge macchine contrassegnate, ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento sia completo entro tre anni.

Resta fermo il diritto del contribuente al trattamento più favorevole consentito dalle leggi vigenti o dalle leggi future.

Il contribuente è libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun anno anche in misura diversa da anno ad anno, purché nei tre anni non superi il 100 per cento ».

Il Governo propone la seguente formulazione:

« Chiunque acquisti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini della imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento sia completo entro tre anni.

Resta fermo il diritto del contribuente al trattamento più favorevole previsto dalle leggi vigenti o da leggi future.

Il contribuente è libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun esercizio anche in misura diversa da anno ad anno, purché nei tre anni non superi il 100 per cento ».

DOSI. Desidero esprimere qualche considerazione di ordine formale. L'ammortamento non avviene ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, ma dell'accertamento del reddito per

l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Inoltre, si dovrà dire: « in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi », e non: « entro tre anni », poiché gli esercizi possono non coincidere con l'anno solare.

Pertanto, propongo di emendare il primo comma dell'articolo 16 come segue:

« Chiunque acquisti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi annuali ».

Inoltre, propongo di sopprimere nel secondo comma le parole: « vigenti o da leggi future ». È sufficiente dire: « leggi ».

Infine, nel terzo comma, in conseguenza dell'emendamento presentato al primo comma, è necessario sostituire le parole: « nei tre anni », con le parole: « nei tre esercizi ».

PRESIDENTE. Questo terzo comma mi sembra superfluo rispetto al primo.

DOSI. Non lo è: l'ammortamento, in tal modo, può esser fatto anche entro un anno solo.

È una misura anticongiunturale!

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io avrei dei dubbi sul secondo comma dell'articolo: « Resta fermo il diritto del contribuente al trattamento più favorevole che fosse consentito dalle leggi vigenti e future ». È inutile una dizione del genere; non vi può essere un trattamento più favorevole che non sia consentito dalla legge. Pertanto propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dosi al primo comma diretto a precisare che l'ammortamento si riferisce all'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Dosi diretto a sostituire nel primo e nel terzo comma la parola « anno » con la parola « esercizio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma proposto dal Governo.

(È approvato).

---

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

---

Do lettura dell'articolo 16 nella seguente formulazione, conseguente all'approvazione degli emendamenti testé votati:

« Chiunque acquisti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi annuali.

Il contribuente è libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun anno anche in misura diversa da anno ad anno, purché nei tre esercizi non superi il 100 per cento ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Mi è stato fatto sapere che la Commissione Giustizia è convocata domani mattina e nel pomeriggio alle 17. Al fine di poter

discutere l'articolo 12 che abbiamo accantonato e per poter terminare il nostro lavoro entro domani, credo che l'unica soluzione sia quella di fissare la nostra riunione nel tardo pomeriggio, pregando il Presidente della Commissione Giustizia di terminare la seduta entro le ore 19, affinché possa seguire la seduta delle Commissioni riunite nella stessa aula della Commissione Giustizia.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 19,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI